

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 (Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

3° Servizio - Urbanistica

Tel. 0985/8874120-123 Fax 0985/8874109

pec: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it - mail: belvedereurbanistica@virgilio.it

Prot. n. 5138

RACCOMANDATA

C.T.U. Ing. Giuseppe CHIAPPETTA  
Via Colletta, 48  
87100 C O S E N Z a


**OGGETTO:** Richiesta accesso atti Esecuzione Immobiliare n. 87/12 R.E.I.-  
Comunicazioni.-

In riferimento alla Vs. istanza del 14.03.2014, trasmessa a mezzo P.E.C. ed acquisita a protocollo di questo Comune al n. 4514, relativa all'oggetto, in allegato si trasmette il Certificato di destinazione urbanistica richiesto (già anticipato via e-mail), copia delle N.T.A. relativo alla zone P.I.P. ed uno stralcio planimetrico dell'area P.I.P. della località Pille.

Tanto si comunica restando a disposizione per eventuali chiarimenti.

Belvedere Marittimo lì, 26.03.2014

Il Responsabile del procedimento  
geom. Giacomo AMENDOLA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
geom. Antonio LEO



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

**IL RESPONSABILE**

Vista la richiesta trasmessa a mezzo P.E.C. in data 14/03/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in pari data, al n. 4518, dall'ing. Giuseppe CHIAPPETTA, con studio tecnico in Cosenza, via Colletta n. 4, nella qualità di C.T.U. nominato dal Tribunale di Paola nella procedura esecutiva n. 87/12 R.E.I.;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli atti d'ufficio;

**C E R T I F I C A**

che il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio n. 17, con i mappali nn. 1493 e 1496, risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO: P.R.G. approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 729 del 18-05-1988.-

B) DESTINAZIONE URBANISTICA:

- Foglio di mappa n. 17, p.lle n. 1493 e 1496, zona D: Artigianale, (lotto n. 1, area P.I.P. località Pille).-

C) PRESCRIZIONI:

- **ALLA DATA ODIERNA QUESTO COMUNE RIENTRA NEI DETTAMI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2002 e s.m.i., Comma 2 lett."A".=**

D) VINCOLI:

- Sismico ai sensi della legge 02.02.1974, n° 64 e s.m.i.;
- Paesaggistico Ambientale (D. L.vo n° 42/2004) e s.m.i.;
- Idrogeologico art. 1 R.D. 30.12.1923, n. 3267;

Belvedere Marittimo li, 25 MAR. 2014

Il Responsabile del Procedimento  
(geom. Giacomo Amendola)



Il Responsabile del Servizio  
(geom. Antonio LEO)

D.P.R. 06/2001, n. 380  
Art. 30

.....omissis.....

2) Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

- 3) Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Dirigente o responsabile del competente ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- 4) In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dello alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO  
(PROVINCIA DI COSENZA)



(Legge 865/71 art. 27)

PIANO DEGLI INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI  
ARTISTICI E STORICI DELLA CALABRIA

Riferimento progetto con nota n. 565/P  
del 11.0 MAR. 1998



IL SOPRINTENDENTE REGGENTE  
(Arch. Giorgio Cerullo)

ALL. 3	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
rapporto	 <p>IL PROGETTISTA (Dott. Ing. Evasio BEVILACQUA)</p> 

CONSEGNA 11 - NOV. 1998

REV 2

APPROV. C.C. N° DEL



IL SINDACO

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### Art. 1 FINALITA' DELLE NORME E DEGLI ELABORATI GRAFICI

Le presenti norme disciplinano gli interventi di edificazione e di urbanizzazione dell'area destinata dal P.R.G. di Belvedere M.mo ad Insediamenti Produttivi, secondo le indicazioni del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP), di cui le presenti fanno parte integrante.

Costituiscono, inoltre parte integrante del PIP i seguenti elaborati:

- All 1: Relazione Tecnica
- All 2: Relazione Geologico-Tecnica
- All 3: Norme Tecniche di Attuazione
- All 4: Corografia
- All 5: Stralcio del PRG e N.T.A
- All 6: Planimetria catastale
- All 7: Viabilità di accesso
- All 8: Stato Attuale
- All 9: Piano di Azionamento e Lottizzazione
- All 10: Schede urbanistiche
- All 11: Profili terreno
- All 12: Rete idrica e fognante
- All 13: Rete MT e di Pubblica illuminazione
- All 14: Rete raccolta acque bianche
- All 15: Piano parcellare d'esproprio
- All 16: Particolari
- All 17: Preventivo sommario di spesa
- All 18: Documentazione fotografica
- All 19: Relazione tecnico-ambientale
- All 20: Tipologie Edilizie

**Art. 2 ZONIZZAZIONE**

Nelle tavole di progetto sono state individuate le seguenti zone omogenee:

- Aree destinate ad insediamenti produttivi;
- Aree destinate a verde pubblico attrezzato e ad opere di interesse comune;
- Aree destinate alla viabilità
- Aree destinate a parcheggi;
- Aree destinate a verde di rispetto;
- Aree residenziali-conservative.

**Art. 3 AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Tali aree sono divise in lotti all'interno dei quali sono ammessi solo insediamenti artigianali ed industriali di piccole e medie dimensioni.

L'edificazione avverrà, approvato il PIP, previo rilascio delle singole concessioni edilizie o autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono rigorosamente vietati i depositi e la lavorazione di materiali maleodoranti ed inquinanti nonché la costruzione di impianti particolarmente rumorosi.

Sono obbligatorie le mense aziendali in quegli insediamenti in cui il numero di addetti è superiore a venti.

All'interno dell'area è vietata la destinazione residenziale. Fanno eccezione gli uffici del personale dirigente, nella misura non superiore al 10% della superficie totale, e l'abitazione del custode con superficie massima utilizzabile non superiore a 95 mq.

E' consentito accorpate due o piú lotti industriali; i lotti accorpati costituiranno un unico lotto e su di esso varranno le disposizioni relative ai singoli lotti.

**Art. 4 AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ED OPERE**  
**DI INTERESSE COMUNE**

In tali aree è ammessa la costruzione di edifici adibiti a servizi di interesse comune quali sale di convegni, archivi, laboratori, impianti e servizi tecnici ed alloggio per il custode comunque nei limiti delle reali necessità. Le rimanenti aree dovranno essere piantumate con alberi sempreverdi ed attrezzate con panchine, cestini portarifiuti, viali pedonabili ecc.

**Art. 5 AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' INTERNA**

Su di esse dovranno essere realizzate strade di larghezza di ml. 10,00 compreso cunetta e marciapiedi laterali di ml 1,50 ciascuno.

**Art. 6 AREE DESTINATE A PARCHEGGI**

In tali zone dovranno essere realizzati parcheggi, con posti macchina di dimensioni 2.50x5.00, che assicurino adeguata protezione agli autoveicoli.

**Art. 7 AREE RESIDENZIALI-CONSERVATIVE**

In tali aree sono già presenti insediamenti residenziali su cui saranno consentiti in linea di massima interventi di risanamento conservativo; potranno altresí essere consentiti interventi di ampliamento e ristrutturazione degli immobili esistenti nel rispetto degli indici previsti per le zone territoriali omogenee tipo "B".

**Art. 8 AREE DESTINATE A VERDE DI RISPETTO**

Su tali aree esiste vincolo geomorfologico ed idrogeologico ed é vietata l'edificazione. Su di esse dovrà essere eseguita una adeguata sistemazione idraulico-forestale.

**Art. 9 VIABILITA'**

In tutte le zone interessate dal PIP la distanza minima dei fabbricati dalla rete viaria primaria non può essere inferiore a ml 10.00.

Sulle fasce di rispetto é obbligatorio mantenere la piantumazione esistente. Sono vietati nuovi accessi da altre strade che non siano quelli previsti nel piano.

Per le località Pille e Castromurro l'accesso previsto nel piano deve ritenersi a carattere provvisorio in quanto quello definitivo dovrà realizzarsi con collegamento diretto alla variante S.S. 18 prevista nel PRG.

**Art. 10 VINCOLI**

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti di proprietà delle FF.SS. l'edificazione e la trasformazione delle aree oggetto di vincoli e servitù dovrà rispettare sia i vincoli imposti dal D.M. 21 marzo 1988 sia le convenzioni a suo tempo sottoscritte dai singoli proprietari. Ogni trasformazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione delle FF.SS.

**Art. 11 ACQUISIZIONE DELLE AREE**

A norma del 5° comma dell'art. 27 della legge 865/71 l'amministrazione Comunale provvederà all'espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere previste dal P.I.P. Le aree da adibire ad insediamenti produttivi saranno cedute in proprietà nella misura non superiore al 50% mentre la restante

quota sarà assegnata in concessione con diritto di superficie per una durata compresa fra i 60 e i 99 anni.

Il diritto di prelazione è garantito per i proprietari di aree, nei limiti derivanti dalla dimensione aziendale esistente o prevista, sulla base di piani di investimenti da sottoporre all'esame degli organi competenti.

Nel caso di lotti nei quali sono comprese aziende già in attività, alle stesse viene riconosciuto il diritto di prelazione per l'intero lotto, con conseguente assegnazione dell'area ai sensi dell'art. 17.

L'Amministrazione Comunale potrà astenersi dall'intervenire con lo strumento espropriativo, in presenza di imprese proprietarie delle aree comprese nel PIP allorquando, attraverso l'uso ai fini produttivi, delle aree medesime da parte dei relativi proprietari, siano egualmente raggiunte le finalità del PIP.

#### **Art. 12 CONCESSIONE EDILIZIA ED ATTIVITA' EDIFICATORIA**

L'attività edificatoria all'interno dell'area PIP é soggetta a concessione edilizia. L'istanza di concessione oltre a quanto richiesto dal REC dovrà contenere i seguenti elaborati:

- a) descrizione analitica degli impianti di lavorazione da installare, del loro funzionamento e del consumo di materia prima lavorata;
- b) canalizzazione degli scarichi di acque bianche e nere pertinenti al lotto, con indicazione delle portate massime ammissibili e con specificazione dello smaltimento finale (collegamento alla rete fognante esistente, scarico nell'impianto di depurazione, sistemi autonomi di smaltimento dei liquami, ecc.)



- c) impianti idrici, approvvigionamento, distribuzione allacci, qualità e quantità di acqua distinta in potabile e per uso industriale;
- d) impianto elettrico;
- e) impianto filtraggio e smaltimento fumi (calcolo del grado di tossicità previsto in ambienti di lavoro);
- f) impianto di ricambio d'aria negli ambienti chiusi (forzato o naturale);
- g) impianto antincendio e sistemi di sicurezza per particolari lavorazioni;
- h) utilizzazione di fonti energetiche diverse da quelle previste nel piano, loro ubicazione e relativi allacciamenti;
- i) relazione tecnica sui materiali impiegati per la sistemazione interna ed esterna dei locali;
- l) planimetria 1:1000 dell'impianto arboreo e della tipologia di alberi esistenti e proposta di conservazione;
- m) impianti di depurazione aggiuntivi da documentare in caso di richiesta avanzata dalla A.C. per impianti ritenuti inquinanti;
- n) indagine di mercato riferita al momento ed alle prospettive future per l'inserimento dell'azienda nel contesto economico locale e comprensoriale.

#### **Art. 13 STANDARDS**

Per l'edificazione all'interno dei lotti dovranno essere rispettati i seguenti vincoli:

- a) rapporto massimo di copertura 1/3;

- b) Distanza minima dai confini interni ed esterni e dalle strade di lottizzazione pari all'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a ml. 6,00;
- c) Distanza minima con la rete viaria primaria ml.10.00;
- d) Altezza massima ml.7.50; sono tuttavia consentite altezze superiori per costruzioni speciali quali: silos, antenne, ciminiere ecc. previa autorizzazione degli organi comunali competenti;
- e) Superficie ammessa per ufficio 10% del totale;
- e1) Superficie ammessa per abitazione; max mq 95;
- f) La superficie destinata a verde non deve essere inferiore al 10% della superficie totale;
- g) La superficie destinata a parcheggi deve corrispondere a quanto previsto dall'art.18 della legge 765/71 e cioè in misura non inferiore ad 1 mq ogni 20 mq di costruzione;
- h) La rimanente superficie del lotto sarà destinata a deposito e/o a fasi di lavorazione all'aperto;
- Le aree di cui ai punti g) e h) possono ospitare tettoie, pensiline, a condizione che non siano tamponate;
- i) La distanza fra fabbricati non deve essere inferiore a ml.10.00. E' tuttavia consentito l'edificazione in aderenza solo su un lato, previo atto di assenso ed obbligo da parte dell'assegnatario limitrofo interessato;
- Previo parere della Commissione Edilizia Comunale potranno essere introdotte variazioni di limitata entità, derivanti da comprovate esigenze funzionali dell'impianto industriale, comunque fermo restando quanto previsto ai punti a) e g) del presente articolo.

L'A.C. si riserva il diritto di installare nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto condutture, acquedotti, elettrodotti, metanodotti fognature e reti telefoniche. Ciò non darà diritto alla percezione di alcuna indennità di occupazione.

#### **Art. 14 RECINZIONI**

I distacchi minimi delle recinzioni dei lotti PIP dal bordo esterno della carreggiata delle strade esterne al piano non potranno essere inferiori a ml.1.50;

Le recinzioni esterne e fra lotti potranno essere realizzate lungo il confine, previo atto di assenso ed obbligo del proprietario o assegnatario limitrofo interessato;

o) Le recinzioni ai lotti lungo le sedi stradali devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:

1) altezza complessiva non superiore a metri 2.20, realizzata per la parte inferiore in muratura o in pannelli prefabbricati e per la parte superiore in maglie di ferro;

2) altezza complessiva del muretto non superiore a ml.0.60, realizzato in muratura di mattoni pieni, blocchi di cemento, pietrame e misti o in pannelli prefabbricati.

#### **Art.15 VINCOLI DI ARREDO URBANO**

Nelle aree PIP l'esecuzione di lavori e di impianti devono rispettare le caratteristiche ambientali della zona. Ai bordi delle strade sarà, di norma, vietata la pubblicità e sarà consentita la sola apposizione di cartelli segnaletici previsti dal T.U. sulla disciplina della circolazione stradale e di cartelli di interesse pubblico.

**Art. 15 bis** TIPOLOGIE EDILIZIE E OPERE DI COMPLETAMENTO

Le tipologie edilizie, gli intonaci, le tinteggiature, gli infissi da utilizzare nelle singole zone sono quelle previste negli elaborati tecnici di progetto (All. 19 e All. 20)

**Art. 16** OPERE DI URBANIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale provvederà alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione alla fornitura di acqua potabile mentre l'approvvigionamento idrico per usi diversi sarà a totale carico dell'assegnatario del lotto.

**Art. 17** ATTUAZIONE DEL PIANO

L'assegnazione dei lotti avverrà tramite l'indizione di un bando pubblico che ne fisserà i presupposti, i criteri e le modalità, nel rispetto delle leggi nazionali e delle indicazioni contenute nella legge regionale n° 13 del 16.4.1975 e dovrà essere data priorità alle cooperative, ai consorzi fra imprese e a quelle aziende già operanti nel territorio comunale di Belvedere che sottoutilizzano le loro potenzialità produttive e/o sono impossibilitate ad espandersi per la dimensione e/o l'inidoneità degli spazi a disposizione

La concessione dei lotti dovrà avvenire con deliberazione del Consiglio Comunale congiuntamente alla approvazione di una convenzione il cui contenuto è riportato nello schema esposto nel successivo art.19

Ogni singolo intervento previsto dal piano sarà possibile, approvato il PIP, solo dietro il rilascio della Concessione Edilizia o Autorizzazione del Sindaco, così come previsto dalla normativa vigente.

**Art. 18 NORME TRANSITORIE**

A lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni in esso contenute.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedenti potranno essere ultimati entro i limiti consentiti dalle vigenti leggi ma dovranno uniformarsi alle norme precedenti in quanto applicabili.

All'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni PIP che non consentono la piena attuazione del programma di pianificazione degli insediamenti produttivi fermo restando le norme di salvaguardia previste dalla legge. Per quanto non espressamente prescritto hanno valore le tavole allegate e riportate in elenco.

**Art. 20 CONVENZIONI**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DI UN LOTTO  
DEL COMPARTO P.I.P. IN DIRITTO DI PROPRIETA'**

Comune di Belvedere Marittimo

**PREMESSO**

Che il Comune di Belvedere Marittimo è provvisto di un Piano per gli Insediamenti Produttivi approvato con deliberazione consiliare n. del

Che con deliberazione n. del il Consiglio

Comunale ha deciso di assegnare al sig. . . . . il lotto contraddistinto col n. in località . . . . . della superficie di mq.

Che detta area è stata già acquisita dal Comune mediante esproprio ai sensi del I° comma dell'art.35 della legge 22.10.1971 n. 865.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune ed il Sig. \_\_\_\_\_ (nel seguito indicato come "Cessionario"), l'anno millenovecento il giorno \_\_\_\_\_ del mese di . . . presso la sede \_\_\_\_\_ si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** - Il Comune, in base alla deliberazione consiliare n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ cede il diritto di proprietà al Sig. \_\_\_\_\_ il lotto di terreno individuato negli elaborati del P.I.P. col n. \_\_\_\_\_, in località \_\_\_\_\_, esteso mq \_\_\_\_\_

**Art.2** - Il Cessionario, all'atto della stipula della presente convenzione, versa al Comune la somma di L. \_\_\_\_\_ quale quota (50% del corrispettivo del costo di acquisizione dell'area e del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione. La restante quota verrà versata entro mesi \_\_\_\_\_

**Art.3** - Il Cessionario si impegna a realizzare sull'area oggetto della presente convenzione ed in conformità alle previsioni del P.I.P. e del Regolamento Edilizio, l'insediamento produttivo così come descritto e presentato all'atto della richiesta di cessione del lotto.

**Art.4** - Il Cessionario s'impegna ad iniziare i lavori di costruzione dell'insediamento di cui all'art. precedente entro mesi \_\_\_\_\_ dalla data del rilascio della concessione edilizia e comunque non oltre mesi \_\_\_\_\_ dalla data di stipula della presente convenzione.

I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del rilascio della Concessione Edilizia.

**Art.5** - Il Comune si riserva di installare, nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto, condutture per acquedotti, elettrodotti, metanodotti, fognature e reti telefoniche. Ciò non darà al Cessionario diritto alla percezione di alcuna indennità di occupazione.

**Art.6** - La violazione o l'inadempimento da parte del Cessionario degli obblighi di cui ai precedenti articoli, in aggiunta all'applicazione da parte del Comune delle sanzioni penali ed amministrative comunali, determina la risoluzione dell'atto di cessione con conseguente estinzione del diritto di proprietà:

- a) qualora il Cessionario non provveda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione delle opere entro trenta giorni dalla scadenza dei termini fissati dall'art.4;
- b) qualora il Cessionario realizzi opere gravemente difformi da quelle previste nella seguente convenzione;
- c) qualora il Cessionario ponga in essere atti che in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato.

**Art. 7** Spese, Imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, saranno a totale carico del Cessionario.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN LOTTO DEL  
COMPARTO P.I.P IN DIRITTO DI SUPERFICIE

Comune di Belvedere Marittimo

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo è provvisto di un Piano per gli Insedimenti Produttivi approvato con deliberazione consiliare n. del

Che con deliberazione n. del il Consiglio Comunale ha deciso di assegnare al Sig. il lotto contraddistinto col n. della superficie di mq.

Che detta area è stata già acquisita dal Comune mediante esproprio ai sensi del I° comma dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n.865.

TUTTO CIO PREMESSO

Tra il sig. nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune ed il sig (nel seguito indicato come Concessionario), l'anno millenovecento il giorno del mese presso la sede , si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** - Il Comune, in base alla deliberazione consiliare n. del cede in diritto di superficie al sig il lotto di terreno individuato negli elaborati del PIP col n. , in località , esteso mq.

**Art. 2** - Il Concessionario, all'atto della stipula della presente convenzione, versa al Comune la somma di f.....quale quota (50%) del corrispettivo del costo di acquisizione dell'area e del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione. La restante quota verrà versata entro tre mesi.

**Art. 3** - Il Concessionario s'impegna a realizzare sull'area oggetto della presente convenzione ed in conformità alle



previsioni del P.I.P. e del Regolamento Edilizio, l'insediamento produttivo così come descritto e presentato all'atto della richiesta di concessione del lotto.

**Art. 4** - Il Concessionario s'impegna ad iniziare i lavori di costruzione dell'insediamento di cui all'art. precedente entro mesi                   dalla data di rilascio della concessione edilizia e comunque non oltre mesi . . . dalla data di stipula della presente convenzione. I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del rilascio della Concessione Edilizia.

**Art. 5** - Il Comune si riserva il diritto di installare nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto, condutture per acquedotti, elettrodotti, metanodotti, fognature e reti telefoniche. Ciò non darà al Concessionario diritto alla percezione di alcuna indennità di occupazione.

**Art. 6** - La violazione o l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti articoli, in aggiunta all'applicazione da parte del Comune delle sanzioni penali ed amministrative comunali, determina la risoluzione dell'atto di concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie;

- a) qualora il Concessionario non provveda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione delle opere entro trenta giorni dalla scadenza dei termini fissati dall'art. 4;
- b) qualora il Concessionario realizzi opere gravemente difformi da quelle previste dalla presente convenzione;
- c) qualora il Concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato.

**Art. 7-** Resta stabilito in novantanove anni la durata della concessione del diritto di proprietà.

**Art. 8-** Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, saranno a totale carico del Concessionario.

# PILLE


ZONE OMOGENEE	SUPERF. [mq]
VERDE DI RISPETTO	4.871
VERDE PUBBLICO e SERV.	1.850
PARCHEGGI	1.920
STRADE	5.965
RESIDENZIALI CONSERV.	—

## VINCOLI EDIFICAZIONE LOTTI

DISTANZA VIABILITÀ PRIMARIA	ml. 10
RAPPORTO MAX DI COPERTURA	1/3
DIST. MIN GONF. INTER. ed EST.	ml 6
" " STRADE DI LOTTIZZ.	ml 6
ALTEZZA MASSIMA	ml 7.50 (ecc. art. 13 N.T.A.)
SUPERFICIE UFFICI	10% SUP. COPER.
" ABITAZIONE	MAX mq. 95
" VERDE	10% SUP. TOT.
" PARCHEGGI	art. 18 L. 765/81
DISTANZA FABBRICATI	ml. 10 (ader. art. 13 N.T.A.)

LOTTO	SUP. (mq)	LOTTO	SUP. (mq)	LOTTO	SUP. (mq)
01	2.250	02	2.760	03	2.109
04	2.515	05	2.166	06	2.506
07	2.166	08	—	09	—
10	—	11	—	12	—
13	—	14	—	15	—
SUPERFICIE LOTTI					

## LEGENDA



LIMITE AREA P.I.P.



LOTTI INDUSTRIALI



AREE RESIDENZIALI



VERDE DI RISPETTO



VERDE E SERVIZI



STRADE DI LOTTIZZAZIONE



PARCHEGGI



EDIFICI ESTERNI AREA P.I.P.

Zona di espansione (C<sub>3</sub>)

